



Regione Lombardia
Sanità

COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO PER L'IDONEITA' SPORTIVA
(ART. 10 L.R. N. 66/81)

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

1. **E' tassativamente vietato all'atleta dichiarato NON IDONEO di sottoporsi ad una seconda visita d'idoneità per lo stesso sport presso altra struttura.**
Nel caso in cui ciò avvenga, si evidenzia che:
 - a) **il secondo certificato** - privo di valore legale - **non può essere accettato dalla Società Sportiva d'appartenenza** che è civilmente e penalmente responsabile della validità della certificazione dei propri tesserati;
 - b) l'onere di tale certificazione, sarà **a totale carico** della Società Sportiva che la richiede indebitamente;
2. Agli atleti che vengono richiesti, dalle strutture/liberi professionisti, **ulteriori accertamenti diagnostici e/o approfondimenti clinici indispensabili per una corretta valutazione, devono presentare tale documentazione al richiedente.** La Società Sportiva, non avendo il certificato, dovrebbe provvedere a sollecitare la conclusione dell'iter diagnostico.
Non possono presentarsi a nuova visita presso altra struttura/libero professionista, **o inoltrare ricorso** alla Commissione Regionale d'Appello. Nel caso in cui ciò avvenga, la Commissione, non prenderà in visione tale documentazione e inviterà l'atleta a presentarla alla struttura/libero professionista di provenienza che li ha richiesti.
3. Gli atleti sospesi dall'attività sportiva agonistica (NON IDONEITA' TEMPORANEA) **non possono:**
 - ❖ **sottoporsi a nuova visita presso altra struttura/libero professionista;**
 - ❖ **presentare ricorso alla Commissione Regionale d'Appello.**Al termine del periodo di sospensione l'atleta **deve ripresentarsi alla stessa struttura/libero professionista** che ha emesso il giudizio di non idoneità temporanea e solo nel caso in cui venga rilasciato un giudizio di **non idoneità definitiva** potrà essere presentato ricorso alla Commissione Regionale d'Appello.
4. **Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di non idoneità definitiva** (fa fede il timbro postale di ricevimento), che deve essere inoltrato (con Raccomandata con R.R), o presentato al **Servizio di Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL** di residenza dell'atleta, l'ASL provvederà al suo inoltro alla Segreteria della Commissione. (Per evitare possibili smarrimenti di documentazione sanitaria in originale è preferibile la presentazione del ricorso di persona).
A questo scopo l'atleta è tenuto ad **allegare**
 - una breve lettera di accompagnamento dove vengono riportate le proprie generalità e le motivazioni del ricorso
 - **l'originale della busta con timbro postale** dal quale risulti la data di recapito,
 - copia e/o originale del **Certificato di Non Idoneità Definitiva** in suo possesso (foglio rosa),
 - **pareri finalizzati inerenti allo sport praticato e/o accertamenti diagnostici in originale** eseguiti presso Strutture Pubbliche e/o Accreditate con data non anteriore ai 3 mesi dalla data di presentazione del ricorso,
 - **l'informativa ai sensi dell'ex art.13 del D.Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati personali debitamente firmata** così come predisposta a tergo, nel caso in cui tale dichiarazione non fosse sottoscritta l'esito del ricorso, non potrà essere trasmesso, agli interlocutori istituzionali. (ASL, Società Sportive, Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, centri/liberi professionisti di medicina dello sport).
5. **Il ricorso non può essere inoltrato dalle Società Sportive d'appartenenza**, ma deve essere presentato direttamente dall'interessato nel caso di **sogetti maggiorenni** o da chi esercita la patria potestà per i **sogetti minorenni**.
6. Gli atleti dichiarati non idonei sia dalle strutture/liberi professionisti che non hanno presentato ricorso o confermati dopo ricorso dalla Commissione possono, presentare **istanza di revisione** non prima di un anno/sei mesi dal giudizio di non idoneità, **debitamente avvalorata da documentazione clinica**, al Servizio di Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione Medica, nel caso in cui vi siano fondati elementi che attestino un cambiamento sostanziale della patologia a suo tempo riscontrata.

La Commissione **non prenderà in considerazione documentazione medica fotocopiata ad eccezione di copie autenticate di cartelle cliniche.**

La Commissione **chiuderà** d'ufficio, confermando la non idoneità, tutti i ricorsi per i quali sia stata richiesta ulteriore documentazione sanitaria e la stessa non sia pervenuta **entro 6 mesi**, a partire dalla data dell'ultima comunicazione inviata all'atleta.

Milano, 19.11.2008

Il Presidente
Prof. Bruno Carù

La Segretaria
Laura Zerbi

INFORMATIVA AI SENSI DELL'EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Per dati personali si intendono, ai sensi della presente informativa:
 - quelli sanitari che avremo occasione di rilevare nell'espletamento delle nostre prestazioni mediche a suo favore;
 - quelli sanitari necessari per la valutazione di cui ai Decreti Ministeriali 18.02.1982 e 04.03.1993;
 - quelli spontaneamente da Lei forniti.
2. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di effettuare quanto previsto dai decreti sopra richiamati e della Legge Regionale 66/1981.
3. I dati verranno riportati su "Cartella clinica Medico Sportiva" che verranno da noi mantenuti e protetti con modalità idonee (secondo le modalità previste dagli artt. 31 e seguenti del D. L.gs 196/03).
4. i dati non sensibili riferiti all'esito del ricorso verranno comunicati:
 - alla Società Sportiva,
 - alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di riferimento a livello nazionale e regionale,
 - all'ASL competente per territorio, alla struttura e/o specialista che ha rilasciato il certificato di non idoneità alla attività sportiva agonistica
5. Richiamiamo integralmente, ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs, i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati personali.
6. Le segnaliamo che il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia nella persona del Direttore Generale e che il Responsabile del trattamento è il Presidente della Commissione Regionale d'Appello.
7. Nel caso in cui tale consenso non venga esercitato non sarà possibile da parte della Commissione Regionale D'Appello prendere in esame il caso per carenza di documentazione.

Consenso ai sensi dell'art. 23 D. L.gs 196/03

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti di cui il mio consenso fosse richiesto ai sensi di legge.

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

- l'acquisizione dei dati di cui al punto 1;
- la comunicazione dei dati ai terzi ai sensi del precedente punto 4.

Nome e Cognome.....Cod. fisc.....
Nato/a..... il

Data.....Firma leggibile dell'interessato/a.....
o del tutore se minore